

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA - SEZ- IIIQ

SECONDO ATTO DI MOTIVI NUOVI E/O AGGIUNTI

Nel giudizio n.r.g. 10028/2021

proposto dal **Dott. Flavio VERRECCHIA** (C.F.: VRRFLV71E01Z401W), nato a Montreal (Canada), il 1° maggio 1971, e residente in Buccinasco (MI), Via Dante n. 2, e domiciliato digitalmente presso l'indirizzo PEC angelafrancesca.canta@milano.pecavvocati.it dell'Avv. Angela Francesca Canta (C.F. CNTNLF67C69F205B), del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, la quale dichiara, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al suddetto indirizzo di posta elettronica certificata e al numero di fax 02 87152418

- ricorrente -

contro

- l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT, Direzione Generale – Direzione Centrale Risorse Umane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Cesare Balbo n. 16 (CAP 00184), con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi 12

- Ente resistente costituito in giudizio -

dandone notificazione a

- Dott. Federico POLIDORO, nato il 25.12.1963, e residente in Via Antonio Cantore 17, int. 4, 00195 Roma;

- Dott. Filippo OROPALLO, nato il 2.3.1972, e residente in Via Cicerone 55/B, 00058 Santa Marinella (RM);

- controinteressati non costituiti in giudizio -

per l'annullamento

oltre che degli atti già gravati con il ricorso introduttivo (nota della Commissione esaminatrice n. 2045036/21 in data 11.06.2021 "Diario ammessi al colloquio"; Verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 31.7.2020; graduatoria di merito del detto concorso, pubblicata il 9.9.2021 sul sito dell'Istituto) e con il primo atto di motivi aggiunti (nota di chiarimento DCRU n. 0893577/21; schede di valutazione AREA A e AREA B del candidato Flavio Verrecchia; verbale di valutazione n. 34 riferito alla posizione del

Dott. Verrecchia), anche – e per quanto occorrer possa – dei seguenti ulteriori atti (rilasciati dall'ISTAT in data 24.5.2023):

- dei verbali della Commissione esaminatrice nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 (**docc. 23- 59**);
- delle schede di valutazione - allegate ai predetti verbali - dei candidati ammessi alla prova orale (**docc. 60 - 61**);
- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

*** **

FATTO E DIRITTO

*** **

Premessa. Il gravame in epigrafe è diretto a contestare gli esiti del “*concorso pubblico, per titolo ed esame, a 4 posti di dirigente tecnologo di primo livello professionale*”, sia per l’<area A) – Strategia>, sia per l’<area B) – Gestione dei processi statistici e dei processi organizzativi e amministrativi a supporto della produzione statistica>.

Con l’atto introduttivo, in particolare, il ricorrente ha impugnato, oltre alla propria non ammissione all’esame orale (cfr. docc. 1 e 2), il Verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 31.7.2020 (cfr. doc. 3), con il quale la Commissione ha determinato i “Criteri valutazione dei titoli” dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi sia per l’Area A che per l’Area B; la graduatoria di merito del detto concorso (cfr. doc. 4) e ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento a tutti i verbali della Commissione esaminatrice e a tutti gli atti infraprocedimentali.

Con il primo atto di motivi aggiunti, il Dott. Verrecchia ha - invece - impugnato (a seguito di accesso) la nota di chiarimento DCRU n. 0893577/21 in data 10.3.2021 (cfr. doc. 14), con cui l’Istituto ha indicato alla Commissione giudicatrice in quali casi - reputati “anomali” - i titoli presentati dai candidati dovessero ritenersi “non valutabili” (e per i quali, pertanto, la Commissione avrebbe dovuto assegnare il punteggio zero); le schede di valutazione AREA A e AREA B del candidato Flavio Verrecchia (cfr. docc. 15 e 16) e il verbale di valutazione n. 34 riferito alla posizione del ricorrente (cfr. doc. 17).

In questa sede, senza ripercorrere tutta la vicenda processuale che ci occupa (illustrata nel primo atto di motivi aggiunti cui, pertanto, per non gravare le difese, si rinvia), qui vale la pena di evidenziare che in data 26.4.2023, in ottemperanza all’ordinanza di codesto

ill.mo TAR n. 5578 del 1.4.2023, l'ISTAT ha manifestato la propria disponibilità a rilasciare la documentazione mancante (oggetto di una risalente istanza di accesso del ricorrente): vale a dire, tutti i verbali di concorso (non pubblicati sul sito web dell'Istituto), le domande di partecipazione, le relazioni e i *curricula* ad essi allegate, dei candidati ammessi dalla Commissione alla prova orale (differentemente dal Dott. Verrecchia), nonché le relative schede di valutazione.

Ebbene, l'esame di tali documenti (ricevuti il 24.5.2023) non fa altro che avvalorare - circa l'illegittimità dei provvedimenti impugnati - le tesi esposte dal ricorrente nell'atto introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti del presente giudizio e, anzi, consente di configurare nuovi motivi di doglianza, che qui di seguito si andranno ad illustrare.

** ** *

I.

2° MOTIVO AGGIUNTO/NUOVO (ANCORA SULL'OPERATO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE) – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELLE REGOLE GENERALI IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI (TRA GLI ALTRI, VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* FRA I CANDIDATI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLE OFFERTE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCENTRAZIONE E CONTINUITÀ DELLE SEDUTE) - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTE, PERPLESSITÀ, SOTTO ALTRO PROFILO

Con il primo motivo di ricorso, la scrivente difesa ha avuto già modo di evidenziare come, nel caso concreto, la Commissione esaminatrice sia incorsa in numerose illegittimità, ma è dall'esame di tutti i verbali della selezione *de qua* - di cui finalmente si è entrati in possesso in esecuzione dell'ordinanza di codesto ill.mo TAR - che si ha conferma della abnormità dell'operato dei Commissari, i quali, dopo la definizione dei criteri, ma prima di procedere alla valutazione dei titoli, hanno esaminato la “*documentazione sottoposta a valutazione ..., sia dal punto di vista formale che al fine di effettuare una prima lettura di contenuti di tutti gli elementi presentati nella domanda dei diversi candidati (pubblicazioni, titoli, cv e presentazione)*”, aprendo una c.d. “fase istruttoria” (durata dal mese di ottobre 2020 al mese di febbraio 2021), che ha coinvolto tutti i candidati, al termine della quale “*la commissione si (è) riserva(ta) la possibilità di richiedere il parere degli uffici competenti qualora sia necessario chiarire situazioni che possano apparire di difficile interpretazione*” (cfr. verbali da n. 5 a n. 21: docc. 23-42).

In particolare, terminato questo “primo esame”, nella seduta del 27.1.2021, di cui al verbale n. 22 (cfr. doc. 43), i Commissari, a fronte di “*alcune anomalie riscontrate ... nella documentazione allegata alle domande di partecipazione al concorso*” (anomalie tutte ben dettagliate, negli elenchi appositamente elaborati per singolo candidato e per singolo titolo), anziché procedere con il soccorso procedimentale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II[^], 19.04.2022, n. 4664), hanno deciso di confrontarsi con la Direzione Centrale per le Risorse Umane (DCRU) dell’ISTAT al fine di ottenere “*i necessari chiarimenti in merito all’interpretazione corretta delle disposizioni del bando*” (cfr. ancora doc. 43).

Dopo, dunque, aver aperto le buste ed esaminato i documenti presentati da tutti i candidati, con la nota del 15.2.2021 (già in atti; cfr. doc. 20), la Commissione ha sollevato precisi quesiti all’Istituto resistente, il quale (come si è già avuto modo di contestare nel primo atto di motivi aggiunti), con nota del 10.3.2021 (espressamente gravata proprio con il primo atto di motivi aggiunti al ricorso in epigrafe; cfr. doc. 14), ha preteso di stabilire che i 10 titoli che (alla luce del Bando) ciascun candidato avrebbe dovuto presentare (in numero massimo) per le categorie “pubblicazioni e lavori” e “attività professionali” avrebbero dovuto riferirsi esclusivamente a singole attività, ben definite e delineate, e non ad esperienze professionali involgenti diverse attività del candidato. E ciò, in aperta contraddizione con quanto previsto, tra le altre cose, dall’art. 5 del Bando, a mente del quale, per il criterio “Attività professionale”, i candidati avrebbero dovuto indicare “Posizioni ricoperte e risultati raggiunti nel corso dell’attività lavorativa svolta, con particolare riferimento ... (proprio!) alla partecipazione alle attività di:

- strutture organizzative complesse;

- progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;

- commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali” (vale a dire, tutte esperienze che evidentemente – e di per sé – comportano molteplici attività da parte del candidato: sul che si rinvia a quanto dedotto nell’atto di motivi aggiunti, pagg. 7-8).

Soltanto una volta acquisito il detto parere della DCRU (ripetesi: a buste aperte e già ampiamente esaminate nei loro contenuti), la “commissione esaminatrice (ha avviato) ... la valutazione delle candidature, elaborando - per ciascuna seduta - il verbale relativo alle valutazioni effettuate” (cfr. verbale n. 23; doc. 44).

Ma, a quel punto (al di là delle - e in aggiunta alle - illegittimità già dedotte nei precedenti scritti, anche per la palese violazione del principio di concentrazione delle sedute di concorso, oltre che del principio di segretezza delle offerte: cfr. Consiglio di Stato, Sez.

VI, 16.11.2000, n. 6128), si era ormai **perduta ogni garanzia di imparzialità e di indipendenza del giudizio dell'organo incaricato della valutazione**, il quale:

- palesemente influenzato dall'esterno (il DCRU dell'ISTAT ha letteralmente introdotto *ex novo* un criterio di valutazione non stabilito ed anzi in contrasto con la *lex specialis*);
- avendo già piena conoscenza dei documenti allegati da ciascun candidato (sia i *curricula* che i titoli, tanto da averne enucleato tutte le pretese "anomalie", come visto) e godendo, comunque, di ampio margine di discrezionalità,

avrebbe ben potuto procedere a "riproporzionare" e/o "calibrare" le singole valutazioni da attribuire ai candidati, secondo i propri *desiderata*.

Ciò che, del resto, sembra proprio avvenuto nel caso di specie.

E valga il vero.

Come noto, nel verbale n. 3 (cfr. doc. 3), la Commissione esaminatrice ha (illegittimamente) specificato i criteri per la valutazione delle quattro categorie di titoli individuate dal Bando (valevoli sia per il profilo "Area A" che per il profilo "Area B), pretendendo - tuttavia - di suddividere il macrocriterio "*Attività professionale*" in molteplici sottovoci e di ricollegare a ciascuna di esse un punteggio massimo (cumulabile con gli altri), per nulla allineato al punteggio massimo del macrocriterio (35 punti).

In particolare, sebbene la *lex specialis* prevedesse per la voce "*Attività professionale*" un punteggio massimo di 35 punti (su 100 punti), la Commissione ha introdotto un meccanismo valutativo che avrebbe potuto comportare l'attribuzione al candidato fino a 80 punti complessivi (si rinvia, in proposito, al fine di non gravare le difese, a quanto ampiamente dedotto nel primo motivo di ricorso, non senza prima richiamare i precedenti del Cons. Stato, Sez. V, 10.4.2013 n. 1969 e Sez. III, 9.2.2022, n. 932).

Ebbene, senza mai stabilire alcuna formula ufficiale di "riparametrazione" del punteggio (ora che sono stati resi noti tutti i verbali di gara se ne ha la assoluta certezza), è davvero singolare che i punteggi dei candidati per il criterio "*Attività professionale*" siano comunque compresi tutti (!) all'interno della soglia dei 35 punti stabilita nel bando.

La verità (innegabile) è che sia stato, allora, operato dai Commissari - per il criterio "*Attività professionale*" - un **"aggiustamento" dei punteggi ex post** (e via via che si procedeva alla valutazione dei singoli candidati), in maniera **del tutto approssimativa e arbitraria**, affinché il risultato non superasse mai la soglia di 35 punti; "aggiustamento" che ha portato - per di più - all'assegnazione di votazioni del tutto illogiche e ingiustificate.

A sostegno di quanto testé affermato, non sembra superfluo procedere con alcuni esempi.

Nel verbale n. 3, la Commissione ha stabilito i seguenti sottocriteri (cfr. doc. 3):

- Attività professionale

Con riferimento alla valutazione dell'attività professionale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lett. b), la commissione stabilisce che verranno considerate le attività prestate in riferimento a tematiche connesse ad almeno uno degli ambiti di competenza associati all'area concorsuale prescelta dai singoli candidati, da questi adeguatamente documentate o autodichiarate. La valutazione della commissione (per un punteggio massimo di 35) dovrà essere basata sull'analisi dei seguenti elementi:

- a) *Direzione di strutture organizzative complesse (aventi elevato livello di autonomia, tenuto conto anche degli ordinamenti interni degli enti), occupate per un periodo congruo di tempo (almeno un anno) con risultati positivi per quanto desumibili dalla documentazione presentata (massimo 8 punti per ogni titolo presentato);*
- b) *Coordinamento di progetti di ricerca o gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale (massimo 3,5 punti per profilo A e 2,5 punti per il profilo B per ogni titolo presentato);*
- c) *Coordinamento di commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali (massimo 2,5 punti per profilo A e 3,5 punti per il profilo B per ogni titolo presentato);*
- d) *Partecipazione a commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali (massimo 1 punto per ogni titolo presentato);*

In relazione all'AREA "A" di concorso, per il titolo n. 3 (<Responsabile dell'Unità di Progetto SCE1 Censimento delle imprese, per ISTAT>), ricadente nel superiore sottocriterio a), il ricorrente ha ottenuto punti 4 (cfr. doc. 15).

Anche la candidata Ferruzzi (ritenuta idonea e ammessa al colloquio), per il suo titolo n. 7 [<Responsabile della "Programmazione e controllo ed integrazione dei sistemi informativi, ERP e Supporto Archiflow">] ha ottenuto punti 4 (cfr. doc. 60 e **doc. 62**).

La candidata Grossi (che ha partecipato al concorso in esame per entrambe le aree di

concorso, ma è stata riconosciuta non idonea dalla Commissione giudicatrice), per il suo titolo n. 4 (<Attribuzione responsabilità di iniziativa “Atti negoziali”>), ha, invece, ottenuto punti 6 per l’AREA “A” (cfr. **doc. 63** e **doc. 64**) e punti 4 per l’AREA “B” (**doc. 65**). **Medesimo titolo, ma valutazioni differenti**, a dimostrazione del fatto che in un caso si è proceduto all’«aggiustamento» di cui si diceva (con allineamento del punteggio della Grossi a quello assegnato agli altri candidati, si intende per titoli ritenuti “eguagliabili” dai Commissari), mentre nell’altro caso, evidentemente, no (con tutta probabilità, per una mera dimenticanza in quanto, anche senza la rettifica, la candidata non avrebbe comunque superato la soglia di 35 punti).

E ciò, si badi, senza che, oltretutto, si abbia alcuna contezza delle motivazioni che hanno condotto i Commissari ad assegnare quello o quell’altro punteggio al singolo candidato (stante il punteggio massimo di 8 per il subcriterio “a”, perché si sono assegnati 4 punti e non 3? Perché 4 punti e non 5?), in totale spregio del principio secondo cui “*costituisce un onere della p.a. quello di motivare e di rappresentare le ragioni*” delle valutazioni assegnate ai singoli candidati (si veda **TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 2.8.2022, n. 10878**, resa con riferimento al medesimo concorso indetto dall’ISTAT oggetto del presente ricorso).

Ma non è ancora tutto.

Si pensi, ad esempio, alla candidata Mirto (ritenuta idonea dalla Commissione e, dunque, ammessa alla fase del colloquio), la quale, per il suo titolo n. 1 [<Responsabile “*iniziativa speciale*” – UG Definizione microzone e uso strumenti webgis – Ufficio Territoriale per la Sicilia e la Sardegna – Sede della Sicilia, RMI (lettera incarico Dirigente RMI prot. n. 2778704/19 del 23 ottobre 2019)>] ha ottenuto punti 4 (cfr. **doc. 60** e **doc. 66**), anziché punti zero. Vale a dire i punti che, secondo gli illegittimi subcriteri stabiliti dalla Commissione nel verbale n. 3 (cfr. **doc. 3**), tale titolo avrebbe meritato per attestare, alla data del termine ultimo per presentare la candidatura (5.11.2019), una “occupazione” decisamente inferiore all’anno.

Anche in questo caso, pertanto, i Commissari hanno probabilmente mancato di “riallineare” il punteggio assegnato “in prima battuta” alla candidata per il criterio “*Attività professionale*”. Ma siamo nel mondo delle ipotesi. Quel che, invece, è certo è che il Dott. Verrecchia, ad esito delle operazioni condotte dalla Commissione all’uopo nominata, abbia subito una ingiustificata svalutazione dei propri titoli e uno scorretto giudizio circa le proprie professionalità e competenza.

Ciò che emerge - in tutta la sua evidenza e oggettività - dalla valutazione ottenuta dal ricorrente per il criterio “*Giudizio complessivo*” («*Giudizio complessivo sul percorso formativo e il profilo professionale, manageriale e culturale del candidato, in considerazione dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione*»; cfr. doc. 9), per il quale la Commissione esaminatrice, nel verbale n. 3, ha stabilito i seguenti sottocriteri (cfr. doc. 3):

- Giudizio complessivo

La commissione, ai sensi di quanto previsto nel bando, è tenuta ad esprimere un giudizio complessivo sul percorso formativo dei candidati, nonché sul loro profilo professionale, manageriale e culturale, in considerazione dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione. Al riguardo, la commissione è concorde nel riconoscere particolare rilevanza al livello di coerenza del profilo presentato dal candidato agli ambiti di competenza richiesti dal bando (per un punteggio massimo di 15), sulla base dei seguenti elementi:

- a) *Profilo pienamente coerente con gli ambiti di competenze richiesti (fino a 15 punti);*
- b) *Profilo coerente con gli ambiti di competenza richiesti (fino a 10 punti);*
- c) *Profilo parzialmente coerente con gli ambiti di competenza richiesti (fino a 5 punti);*
- d) *Profilo non coerente (nessun punto);*

Al Dott. Verrecchia sono stati attribuiti, in un caso (AREA B), 14 punti su 15 e, nell'altro caso (AREA A), 13 punti su 15.

I Commissari, pur reputando, dunque, eccellenti o, comunque, ottime le posizioni e i risultati raggiunti dal ricorrente nel corso della sua carriera, non lo hanno ritenuto, tuttavia, meritevole di accedere alla fase successiva di concorso (la prova orale); il che è accaduto proprio per avere irragionevolmente individuato e/o comunque applicato i subcriteri di selezione in questa sede contestati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28.3.2017, n. 3965, in cui si legge: “*l'attività conformativa dell'amministrazione resistente dovrà essere tale da rendere coerente la valutazione sul profilo qualitativo dei candidati attraverso una riparametrazione dei punteggi assegnati*”).

).

Chi ha ottenuto 15 punti su 15 (il massimo, dunque) è, invece, la candidata Coniglio (dichiarata idonea per l'AREA "B"), la quale, però, non può vantare in alcun modo il percorso formativo e lavorativo del Dott. Verrecchia.

Sul punto, basterà mettere a confronto le esperienze dichiarate, nell'ambito del concorso *de quo*, dai due candidati summenzionati.

	Coniglio	Verrecchia
<i>Percorso formativo (La laurea è il titolo di accesso)</i>		
<i>Periodo all'estero</i>	No	Sì
<i>Altro titolo universitario di statistica (ulteriore rispetto alla laurea)</i>	No	Sì
<i>Dottorato in scienze statistiche economiche e sociali</i>	No	Sì
<i>Profilo culturale</i>		
<i>Pubblicazioni su rivista internazionale</i>	No	Sì
<i>Pubblicazioni indicizzate su banche dati (p.es. Scopus)</i>	No	Sì
<i>Profilo professionale</i>		
<i>Attività di arricchimento professionale di ricercatori e tecnologi</i>	No	Sì
<i>Professore Universitario di Statistica</i>	No	Sì
<i>Professore Universitario di statistica economica</i>	No	Sì
<i>Profilo manageriale</i>		
<i>Dirigenza struttura di rilievo nazionale (UO)</i>	No	Sì
<i>Dirigenza struttura di rilievo locale (Servizio)</i>	Sì	No

La Commissione, nell'attribuzione del punteggio per il criterio in esame, ha, quindi, valorizzato grandemente il profilo manageriale dei candidati; tant'è vero che esso, da solo, è stato in grado (per la Dott.ssa Coniglio) di eguagliare e superare, di fatto neutralizzandoli, gli altri profili (elementi che trovano conferma sia dall'analisi semplificata dei dati, sia dall'analisi statistica, entrambe presentate in allegato; **doc. 66**), senza che, però, di tutto ciò si trovi giustificazione né nel bando di concorso, né nel verbale n. 3 (cfr. ancora doc. 3).

**

La verità è che **il Dott. Flavio Verrecchia avrebbe dovuto essere ammesso alla prova orale di concorso, atteso che:**

- per il criterio "Pubblicazioni", il Dott. Verrecchia ha ottenuto 9,8 punti su 10; non solo un eccellente punteggio, ma addirittura il migliore punteggio attribuito dai Commissari sia per l'AREA A che per l'AREA B;
- per il criterio "Competenze manageriali", il ricorrente ha ottenuto 13 punti su 15 (a conferma di possedere più delle competenze necessarie per svolgere l'incarico messo a concorso);

- per il criterio “Giudizio complessivo”, come visto, il Verrecchia ha ottenuto, in un caso (AREA “B”), 14 punti e, nell’altro caso (AREA “A”), 13 punti su 15.

Ciononostante, il ricorrente ha raggiunto soltanto il punteggio di 54,3 punti per l’AREA “A” di concorso e il punteggio di 55,3 punti per l’AREA “B” (cfr. docc. 15 e 16), a fronte di una soglia di sbarramento di 60 punti (necessari per accedere al colloquio).

Il che appare doppiamente irragionevole e inadeguato, in quanto, ove la Commissione avesse fatto corretta applicazione di quegli stessi sottocriteri a cui essa stessa si era vincolata (il che si osserva, si badi, senza in alcun modo recedere dalle dedotte relative illegittimità), il Dott. Verrecchia avrebbe - comunque - raggiunto i 60 punti *de quibus* (sul punto, vd. TAR Roma n. 3965/2017, cit.).

Al ricorrente, infatti, sono stati sottratti, illegittimamente, per il criterio “*Attività professionale*”, due punti, in relazione al titolo n. 6 e ben otto punti per i titoli nn. 5 e 9 (dieci punti in totale, quindi, che sommati al punteggio di 54,3 e di 55,3 porta. in entrambi i casi, a superare la soglia di 60 punti).

In particolare, per il titolo n. 6 [*“Responsabile del coordinamento delle attività (di personale RIT e di Back office) della rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit della Lombardia”*; cfr. doc. 21), la Commissione ha riconosciuto al Verrecchia 2 soli punti, ma ne avrebbe, invece, dovuti riconoscere 4: vale a dire, il punteggio assegnato alla Dott.ssa Coniglio per il suo titolo n. 1 (cfr. doc. 61), del tutto omologo al n. 6 del Verrecchia (come già si è avuto modo di illustrare nel primo atto di motivi aggiunti).

Titolo n. 6 Verrecchia:

Titolo allegato: T06. Responsabile del coordinamento delle attività della rilevazione campionaria sulle Istituzioni non profit della Lombardia PSN IST02575 per I ISTAT

Allegato: verrecchia.flavio.T6ISTAT11diqr2016responsabile.pdf del 05/11/2019 00:20

Titolo n. 1 Coniglio:

Allegato 1: [X]

Titolo allegato: Responsabile URC 2019

(laddove URC sta per Ufficio Regionale Censimento).

Mentre la Commissione, come noto, ha attribuito addirittura zero punti al Verrecchia per:

- il titolo n.5 – Partecipazione a progetti di ricerca per Eupolis Lombardia Istituto Superiore per la Ricerca la Statistica e la Formazione; e
- il titolo n.9 – Professore a contratto nell’ambito degli insegnamenti ufficiali di Statistica, anno accademico 2018/2019 per l’Università degli Studi di Milano;

di cui s'è già detto nel primo ricorso per motivi aggiunti, cui – pertanto – integralmente si rinvia.

Senza contare l'inspiegabilità dell'irrisorio punteggio assegnato al Verrecchia - pari a 1,5 punti - per il suo titolo n. 7, attesa la prestigiosità dell'evento organizzato dallo stesso ente banditore, a cui hanno partecipato anche personalità di spicco.

*Titolo allegato: T07. Coordinatore del Comitato Scientifico inter-istituzionale di MLeS Milano
Impresa Lavoro e Società e Responsabile dell'evento per l'ISTAT*

Allegato: verrecchia.flavio.T7ISTATmiles2016coordinatore.pdf del 05/11/2019 00:20

** ** *

II.

ANCORA SULL'ISTANZA DI RISARCIMENTO

Anche dall'esame della documentazione da ultimo resa disponibile, si è avuta la conferma, pertanto, che, nel caso concreto, **l'esito del concorso è completamente incongruo.**

Per il che si insiste altresì nella domanda risarcitoria, già formulata dal ricorrente nel precedente atto di motivi aggiunti.

Nel quadro sin qui tratteggiato, appare evidente il pregiudizio che i provvedimenti impugnati recano all'odierno ricorrente, avendo l'effetto di ledere le aspettative di avanzamento di carriera e di ampliamento della sua sfera patrimoniale.

E non pare neppure deducibile in dubbio che si tratti di un danno ingiusto, a causa dell'operato illegittimo della P.A..

Il Dott. Verrecchia invoca, pertanto, la tutela risarcitoria di codesto ecc.mo TAR in forma specifica (con la rivalutazione del punteggio ad esso attribuito e la conseguente riforma della graduatoria - per un precedente in tal senso, si veda TAR n. 3965/2017, cit. -, ovvero, in subordine, con l'azzeramento dell'intera procedura e sua riedizione), ovvero ancora, in via di estremo subordine, per equivalente economico, secondo i criteri che ci si riserva di meglio illustrare in corso di causa. Il tutto, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione.

*** ** *

P.Q.M.

Il Dott. Flavio Verrecchia, *ut supra* rappresentato e difeso, conclude allo stato - e con espressa riserva di altro dedurre, produrre ed eccepire - affinché codesto ill.mo TAR, *contrariis rejectis*, voglia:

- **nel merito:** dichiarare illegittimi i provvedimenti gravati e, conseguentemente, annullarli (così come meglio precisato in epigrafe) unitamente ad ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

- **ancora nel merito:** condannare l'Ente intimato al risarcimento in forma specifica (secondo i termini meglio indicati in atto e, dunque), con conseguente riconoscimento dell'obbligo dell'Istituto resistente di provvedere a rinnovare la valutazione dei titoli per entrambe le Aree A e B ed ai conseguenti adempimenti; ovvero, in subordine, ad azzerare e rinnovare l'intera procedura concorsuale; ovvero ancora, in via estremamente degradata, condannarlo al risarcimento per equivalente economico dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si producono gli ulteriori documenti indicati in atto, come da separato indice.

** ** *

DICHIARAZIONE EX ART. 9 DEL D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, che, trattandosi di concorso pubblico il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Milano, 22 giugno 2023

(Avv. Angela Canta)